

FONTI E MEMORIE

Della Cappellania di Maria S.S. dei Sette Dolori in terre della Provincia d'Abruzzo ultra⁽¹⁾

Premessa

I documenti relativi alla Cappellania da cui prende titolo la presente nota, possono rientrare tra i tanti documenti dei tempi passati ancora esistenti, ma forse tra quei pochi in cui si rilevano, oltre a certe amenità dell'epoca — sia di espressione letteraria che di costume — questioni giuridiche ed atti e fatti che riteniamo importante riportare nella loro veste originaria.

Infatti si è ritenuto che potesse destare maggiore interesse una integrale esposizione dei documenti così come furono redatti originariamente, tralasciando di sostituire termini ormai passati in disuso.

In vero, a volte, si è dovuto unire alcuni frammenti di documenti o interpretare termini indecifrabili ed apporre qualche nota esplicativa; tuttavia crediamo che nulla è stato tolto alla loro originalità.

Documenti autentici, dunque, i quali, pur forse avendo un modesto significato nell'ambito della « Storia », crediamo potranno essere di qualche utilità agli studiosi che volessero approfondire il loro contenuto per le rispettive specifiche competenze.

Noi qui ci limiteremo, come già detto, a riportare quanto trovato e riordinato.

A) — Partendo dal documento del 1678, relativo alla fondazione del Beneficio della Madonna dei Sette Dolori, in terre della Provincia di Abruzzo Ultra⁽²⁾, riporteremo una richiesta di rilascio di terreno del 1709, un rinnovo di contratto di fitto del 1753; due lettere e la richiesta di divisione dei beni della « Cappellania » del 1838-58 ed, infine, l'istanza relativa al giudizio intrapreso nel 1860 dal Sig. Raffaele Liberatore, istanza dell'aprile 1889, e la documentazione, dello stesso anno 1889, sulla definizione della causa in merito allo svincolo dei beni della Cappellania stessa. Una serie di documenti, quindi, dove troviamo, tra l'altro, dal punto di vista giuridico, sottili disquisizioni sui motivi di richiesta di divisione dei beni costituenti la « Cappellania » — motivi che, mettendo in causa le intenzioni del fondatore del Beneficio, sono posti in essere in forza del Concordato della S. Sede del marzo 1818 e del Real Decreto del 20-7-1818; sempre dal punto di vista giuridico-agronomico, rileveremo qualche spunto molto interessante nel citato contratto del 1753 riguardante il rinnovo ventinovennale di contratto di fitto⁽³⁾ « in perpetuo » di alcuni beni della « Cappellania », valevole anche per « li successori », obbligante a non deteriorare il territorio e, per il man-

cato pagamento del canone, concedente la liceità da parte del concedente di espellere il concessionario senza che lo stesso possa domandare cosa alcuna per le « migliorazioni » perché « così e non altrimenti si sono convenuti ».

Ma veniamo ai documenti.

I — Il 24 agosto 1678, in Castri Sangri degens, ego Amicus Marucci, con pubblico strumento costituisco il *Beneficio Cappellania Laicale* sotto il titolo della Madonna dei Sette Dolori, entro la Chiesa Matrice del Comune di Castel di Sangro.

A detto Beneficio assegno: una vigna vitata con molti piedi di frutti di tommola 3 (4) con territorio attorno di altri tommola 5 con molti piedi di cerque(5), dalla quale vigna e territorio ne percepisce d'affitto l'anno salme 3 (6) di mosto ed un tommolo (7) di grano, sita detta vigna in territorio di Forlì(8) in provincia di Abruzzo Ultra. Di più, tre altri pezzi in detta terra, che se ne percepisce d'affitto l'anno altri tommola tre di grano, e di più una casa di più membri che ne tira d'affitto l'anno carlini dieci, che in tutto detto territorio, casa e vigna, ne percepisce ogni anno docati cinque e mezzo in danari. Prato alle pertinenze di Castel di Sangro sito nel luogo detto La Zittola(9) con dodici tommola di territorio, che se ne percepisce l'anno in danaro o in grano docati sei. Prato a Colle Rotondo(10) che si affitta l'anno carlini trenta. Una casa con un tommola e mezzo di territorio seminatorio che sta nel luogo ove si dice Paradiso (10), che si affitta l'anno carlini 15; annui docati otto e carlini conseguenti da Donato D'Amico e da Ignazio Ricciardelli del Peschio Costanzo (11) sù ipotecati et assecurati sopra il fondo di Colle Alto (12) in provincia d'Abruzzo insito li territori di Rionegro, ed altri fini roborato del Regio assenso per capitale di docati novanta come da pubblico strumento rogato a mano di notaio sotto li 9 di febraro 1675 cui annui docati quattro e mezzo annuo censo conseguendo dal Don Pietro Iamesio di detta terra. Capitale di docati cinquanta assicurati sopra li stabili di Castel di Sangro, come ne appare scrittura appresso l'atti di detta terra, cioè dalla Corte di detta terra. Annui docati quattordici annuo censo conseguenti dal Sig.re Don Antonio Di Mario utiles Sig.re della terra della Rocchetta(13) sita in provincia di Terra di lavoro in Abazia di S. Vincenzo in Volturmo(14) assicurati sopra l'entrate di detta terra roborato con Regio assenso. Capitale di docati ducento, come n'appare pubblico strumento rogato a mano di notar Donato Bruno di detta terra, francos et liberos d'annuos introitus, ad sibus, et singulis cond iuris; et ad integro status, et hoc ad essa acquirendi ius patronatus suddetto suorum heredum, et successores ad infrascriptis actis et conditionibus. Voglio che detto ius patronato si debbia conferire al Reverendo Don Leonardo Marucci, arciprete mio figlio, in perpetuo, e voglio che ne sia presentato con il peso di cinque messe la 7mana alla raggione di diciotto grana l'una in perpetuo, con patto che esso Don Leonardo, eius vita durante, non sia sottoposto, né soggetto a Commissari della Regia Fabbrica o altro Tribunale nella

celebrazione delle messe, ma resta franco e libero, ed a suo arbitrio il celebrarle e non celebrarle.

Dichiaro che secuta la morte di Don Leonardo, mio figlio, si conceda facoltà ed autorità, che possono presentare detto ius patronato, ad Antonia e Caterina (15), altre mie figlie, e dopo la morte di esse possono presentare li loro figli ed ascendenti in infinito, però della linea mascolina, e non essendovi maschi debbiano presentare le figlie femmine a chi li pare e piace, essendo che in detto ius patronato siano preferiti li figli di Antonia, primogenita, e suoi discendenti in infinito e che si debbia presentare e conferire detto ius patronato con detto peso di messe cinque la 7mana, e non essendoci chierici, o Preti della primogenita Antonia, si debbia conferire alli figli chierici o Preti della secondogenita Caterina; e non essendoci né della prima, né della seconda, possano conferirlo a chi li pare e piace ad nutu amovibile, con tal peso come di sopra, ed essendo impediti, l'Abbate o Cappellano, o per indisposizione o per altra causa, purché della istessa famiglia, siali lecito farle celebrare da un altro sacerdote a qual prezzo si potrà convenire, con dichiarazione ancora che trovandosi fuori di detta terra per la qual causa non potesse celebrare dette messe in detta cappella, li sia anche lecito di celebrarle dovunque si trova e si possa pigliare le dette entrate alla detta ragione di grana diciotto la messa purché sia l'Abbate suo Cappellano dell'istessa famiglia.

Dichiaro che essendo l'Abbate suo Cappellano di aliena famiglia non si possa pigliare più di grana 15 la messa, e sia ad nutum amovibile a detti eredi, ad utile delli quali deve andare lo di più che avanza. Che l'Abbate che pro tempore sarà della famiglia della primogenita, essendovi sacerdoti della secondogenita, o contra, sia tenuto l'Abbate, volendo detto sacerdote celebrare parte di dette messe, assegnarli la metà di dette messe ma con l'emolumento, come supra, alla detta ragione ma che non possa farle celebrare da altri sacerdoti, senza che con consenso di detto Abbate, con dichiarazione che li Abbati, o Cappellani della famiglia di detta Antonia, e Caterina e suoi discendenti in infinito siano perpetui, ed essendo di aliena famiglia, siano ad nutum amovibili a detti eredi.

Che detto ius patronato si possa conferire a Chierici purché siano dell'istessa famiglia, e che non sia obbligato a dir l'Officio Divino, se non sarà costituito in Sacris, ma solo sia tenuto dir il Notturmo dei Morti, o la terza parte del Rosario della B.V. a sua elezione, con il peso bensì che debba far celebrare dette messe da chi parerà a detti eredi e alla carità che si potrà convenire, e lo di più vada a beneficio di detto Abbate costituito e dei suoi eredi ut supra.

Che costituisco alla detta Cappella tomola cento di grano ed una socita (16) d'animali, e voglio che dell'aumento che si ne ritirerà, tanto di grano, quanto d'animali, quanto in altro che possa aumentarsi l'anno, la metà se ne debbia far celebrare tante messe ad elezione di detti eredi, e l'altra metà resti in aumento di detta Cappella, col quale si possa riparare nelle cose necessarie, e solennizzare la festa di essa,

secondo parersi a detti miei eredi. Voglio che i legittimi eredi in futuro possano eleggere a loro disposizione il procuratore di detta Cappella, ogni volta però che detti eredi non volessero, o alcuni di essi, amministrare li beni della Cappella, e che nel rendimento dei conti sia tenuto darli a detti eredi, o a persona da loro eligenda, con l'intervento bensì dell'Abbate, che pro tempore sarà, e rationale che si determinerà dall'ordinario superiore alla visione dei conti di detta cappella, con patto però che detto rationale non possa pretendere né fatiche, né disporre di detti conti, ma solo invigilare all'utile di essa Cappella, e che l'Abbate sia tenuto a scrivere e notare detti conti, come anche la visione delli atti.

Che durante vita il detto Reverendo Don Lonardo mio figlio Abbate Cappellano non sia tenuto, né obbligato, a dar conto veruno delli beni di detta Cappella, né si possa costituire procuratore, volendo che del tutto ne sia assoluto Sig.re e Padrone e che sia esente, libero e franco, e che non possa sotto qualsivoglia figurato colore esser riconosciuto dalla Regia Fabbrica o altro signore o Tribunale tanto nella celebrazione delle messe, quanto in altri emolumenti di essi beni di detta Cappella.

Voglio che sortendo discordia fra gli eredi in fare detta elezione, in tal caso l'elezione si abbia a fare da detti eredi fra lo spazio di quindici giorni, acciò si stia più oculato agli interessi di detta Cappella, e fra tanto le messe che si devono dire in quei quindici giorni, li debbano far celebrare da chi le pare e piace, come meglio si potranno convenire; chè così voglio.

II — La richiesta di rilascio di terreno *inviata il 15 maggio 1709 al Vescovo di Trivento dall'Abbate Don Domenico Liberatore viene ora riportata perché il suo contenuto — invero incompleto, in quanto non si è riusciti a trovare ciò che a seguito della richiesta fu deciso dalla Curia Vescovile di Trivento — ci appare di un certo interesse di tempo e di ambientazione, essendo del seguente tenore:*

« Io Abbate Domenico Liberatore, della Terra di Castel Di Sangro, umilissimo suddito di V.S. Ill.ma, con la presente supplica espone come nell'erezione della Cappella della Madonna dei Sette Dolori, fatta nella Chiesa Matrice di detta terra, tra gli altri corpi, li fu assegnato un Prato, nelle pertinenze della prefata terra, sito nel luogo detto la Zittola di dodici tomola di territorio, confinante con detta Zittola, Gigliani ed altri — come appare dal pubblico istrumento di donazione fatta alla Cappella suddetta; e perché, dopo il pacifico possesso di molti anni, m'è restata da alcuni anni in questa parte privata la Cappella suddetta, essendosene intruso Don Pietro Damasio.

Per tanto supplico la bontà V. Ill.ma ordinare al medesimo, anche per via di censura, che desista da detto possesso, come pure alli coloni, e che il terraggio di quest'anno resti in beneficio della Cappella medesima, ché, oltre l'essere cosa giusta, lascerà, stante la percezione fatta dalli frutti, il detto Damasio di molti anni. Et il tutto è ».

III — *Ora è la volta del rinnovo del contratto di fitto del cui interesse si è fatto cenno in premessa. Tale documento, datato « 27 Dic. mensis februuari 1753 », fu così rogato:*

« Si sono personalmente costituiti alla presenza nostra il Rev.mo Arciprete Don Giuseppe Mancini, Cappellano della Venerabile Cappella di Maria S.S. dei Sette Dolori di questa città di Castel di Sangro, il quale prima acconsentendo in noi, age, ed interviene alle cose infrascritte tanto in nome proprio, quanto in nome, e parte di detta Venerabile Cappella, e dei suoi Cappellani successori pro tempore, da una parte. E Ilario, Martino e Ruffo Buzzelli di questa medesima città, figli ed eredi del quondam Carlo Buzzelli, agentino ed interventino alle cose infrascritte per loro istessi, e in solidum, eredi e successori, dall'altra parte.

Esse parti hanno concordemente asserito come sia dal 27 febbraio del 1724 fu concesso all'enfiteuso al quondam Carlo Buzzelli dal Rev. Don Domenico Liberatore, Cappellano della detta Venerabile Cappella di S.S. Maria dei Sette Dolori, un territorio prativo di tomoli 12 (17), sito e posto nelle pertinenze di questa suddetta città, nel luogo detto la Zittola, confinanti li beni della S.S. Annunciata, del Reverendo Clero, delli signori Gigliani, il Vallone e il Fiume Zittola, e questo coll'annuo canone di ducati 8 (18), da pagarsi in fine di ogni anno, e rinnovare la scrittura in ogni ventinove anni in perpetuum, giusta il tenore dell'istrumento rogato, per mano del quondam notaro Nicola Di Cola. Ed essendo già compito e trascorso il tempo delli 29 anni, giusta l'istrumento suddetto, e quindi volendo adempire a quanto nel medesimo sta stabilito e di nuovo cautelare essi detti Buzzelli, il medesimo Reverendo Arciprete Cappellano e suoi successori pro tempore, spontaneamente, oggi di predetto 27 dic. 1753, non per forza o dolo alcuno, di nuovo prendono il territorio suddetto all'enfiteuso perpetuo col peso medesimo degli annui ducati otto giusta l'istrumento suddetto, obbligandosi perciò essi li Buzzelli di dare e pagare ad esso Reverendo Don Giuseppe Cappellano, e suoi successori pro tempore, li predetti ducati 8 in fine di ogni anno principiando da oggi, e così susseguentemente in perpetuo, coll'obbligo che compiti saranno altri 29 anni, rinovare e far rinnovare l'istrumento pote: a tenor del primo, e migliorare e non deteriorare il territorio predetto, giusta il medesimo istrumento al quale si rimettono. E mancandosi da essi o da ciascuno di essi di pagare li predetti annui ducati 8, come sopra, per anni due, in tal caso sia lecito al medesimo Rev. Cappellano, e suoi successori, espellerli dal medesimo territorio dichiarandosi decaduto, senza che possono domandare cosa alcuna per le migliorazioni, perché così e non altrimenti si sono convenuti, anzi possa esso Rev. Cappellano per la consecuzione degli annui ducati 8 presentare ed incusare il presente istrumento contro essi Buzzelli, e ciascuno di essi ad elezione del medesimo Rev. Cappellano, in ogni corte, loco e foro, e liquidare secondo il laudabile rito della G.C. della Vicaria, e come fossero debitori dell'affitto delle Case di Napoli rinunciandone espressamente ad ogni e qualsivogliano ragioni di legge che a loro

favore parlassero. Ed all'incontro, esso Rev. Don Giuseppe Cappellano come sopra ave promesso, e si è obbligato in forma Reverendissima di Apostolare, non ammovere, né far ammovere li predetti Ilario, Martino e Ruffo Buzzelli dall'enfiteuso suddetto per qualsiasi ragione, motivo o causa pagandoseli, però, puntualmente li predetti annui ducati otti, anzi mantenerli e farli mantenere nel vero e reale possesso del medesimo territorio, e farli franchi da qualsivoglia lite che potesse insorgere sopra detto territorio, ed in esso quelle assumere, e trarli da evizione dimodoché detto territorio sia sempre in pieno dominio, possesso e percezione delli predetti Buzzelli e loro eredi e successori, d'averlo e possederlo, cedendoli esso Reverendo Cappellano ogni ragione ed azione, ponendo li medesimi in suo luogo, privilegio e grado, costituendoli procuratori irrevocabili, in cosa propria, non riservandosi ragione o azione alcuna eccetto il ius di liquidare le scritture contro qualsiasi pretensore.

E per l'osservanza delle cose predette, esse parti obbligano loro medesimi e loro rispettivi eredi e successori, e beni tutti presenti e futuri, l'uno agli altri nel nome come sopra, e gli altri all'uno, sotto la pena ed alla pena del doppio la metà, e colla clausola del costituito precario e patto di capiendo, e così hanno rinunciato, e specialmente essi li Buzzelli all'autentica... de solutionibus, ed hanno giurato esso Rev. Cappellano tacto pectore more presbiterum, ed essi detti Buzzelli tactis scripturis.

IV — *Il documento relativo alla richiesta di divisione dei beni della Cappellania, dal quale si rileveranno quelle sottili disquisizioni di cui si è fatto cenno in premessa, è qui riportato così come stilato, presumibilmente, nel 1840, ed inizia con il ricordare che il fu Amico Marucci, con pubblico istrumento del 24 agosto 1678, fondò un beneficio, ossia Capellania Laicale sotto il titolo della Madonna dei Sette Dolori, entro la Chiesa matrice del comune di Castel di Sangro coll'assegnamento di vari beni, e coll'annuo peso di 5 messe la settimana, e lo costituì di diritto patronato delle di lui figlie Antonia primogenita, e secondogenita Caterina, con prelazione ai discendenti della primogenita, ed alla condizione che l'Abate dovesse essere dei discendenti della primogenita, e che in caso vi fossero sacerdoti anche della linea della secondogenita, dovesse la celebrazione delle messe farsi in metà per ciascuna linea; e non essendovi né dall'una e né dall'altra, dovessero, gli eredi di ambedue, nominare un cappellano per la celebrazione delle messe amovibile ad nutum. Stabili anche dei fondi pel mantenimento della Cappella, e per la celebrazione della festività della Madonna dei Sette Dolori sulla metà dei frutti dei cennati fondi, e sull'altra metà per celebrazione di altre messe, dovendo tali fondi amministrarsi da un procuratore destinato dagli eredi delle due linee. Non vi fu annesso a tale beneficio cura di anime.*

Il Marucci domandò alla curia vescovile di Trivento l'assenso per la curazione di tal Beneficio, ossia cappellania laicale sotto il titolo come

sopra della Madonna dei Sette Dolori, nella chiesa matrice enunciata col cernamo diritto di padronato dei discendenti delle due di lui figlie suddette: e per la presentazione dell'Abbate o cappellano secondo le sue espresse circostanze, a senso che fu impedito ai 17 di ottobre detto anno 1678. Presentò quindi per primo l'abate il di lui unico figlio sacerdote D. Leonardo Marucci, cui ne furono spedite le bolle dalla curia vescovile. In seguito, dopo la morte del D. Leonardo, ne furono anche altri della famiglia dei signori Liberatore discendenti della primogenita D. Antonia Marucci, coi quali furono anche partecipanti in alcuni tempi i sacerdoti della famiglia dei signori Mancini discendenti della secondogenita Donna Caterina. Il penultimo abate fu il Sig. Don Pasquale Liberatore cui furono spedite le bolle dalla detta curia il Maggio 1758. Passò questi nel 1824 a miglior vita, e dopo la vacanza di 13 anni fu nominato abate Don Antonio Liberatore, cui in aprile del 1837 ne furono spedite le bolle dalla ridetta curia, e ne fu immesso dalla stessa nel legale possesso. I discendenti della secondogenita signora Mancini pretendono ora e si dividono tanto i beni del Beneficio, ossia cappellania Laicale, che quei addetti al mantenimento della cappella e celebrazione di festività e di altre messe tra le due famiglie: Liberatore e Mancini in eguali porzioni anche dei censi per la soddisfazione delle messe e tutt'altro, e ciò in forza della legge del 15 marzo 1807, e dei decreti del 18 giugno 1807, 22 8bre 1808, e 22 luglio 1813. Si è nel dubbio che possa ostare il Reale Decreto 20 luglio 1818 e il concordato con la S. Sede di Marzo detto anno 1818, oltre alla circostanza di esservi attualmente l'abate ossia cappellano, cui si debbono durante la sua vita i frutti del beneficio col peso della celebrazione delle 5 messe la settimana, la quale circostanza se non può impedire la divisione, si crede che possa almeno impedirne l'esecuzione durante la vita dell'attuale abate anche perché gli fu costituito con i beni di tale beneficio il sacro patrimonio, del quale non può esserne privato. Si domanda perciò il parere dei savi sul riguardo.

Sul dettaglio della cappellania dei sette dolori si possono fare le seguenti considerazioni:

1) Intorno alla sua natura deve dirsi, che non si tratta di beneficio ecclesiastico, ma puramente laicale. Così di fatti si chiama da chi ha fatto il riassunto del testamento del fondatore Don Amico Marucci dell'epoca dei 24 agosto 1678. Così pur deducesi da quella amovibilità ad nutum che è data riguardo al cappellano ai compatroni chiamati. E lo indica benanche l'amministrazione dei beni che si dispone tenersi da un procuratore da nominarsi dagli compatroni stessi. Cose che non convengono alla Cappellania che fosse ecclesiastica.

Potrebbe indurre qualche difficoltà quell'assenso di cui si parla che il fondatore stesso richiese dalla curia ecclesiastica: e che si dice da essa impartito ai 17 7mbre 1678, poiché se potesse equivalere a decreto formale di erezione in titolo si avrebbero i due essenziali requisiti di cappellania ecclesiastica: fondazione, ed erezione in titolo, ma oltre che un semplice assenso non è altro che un « placet » aggiunto a ciò che si

è esposto di volersi fare; e che non sembra aver forza di decreto di autorità capace ad infondere alla cosa un carattere che non ha ancora, qual'è quello della ecclesiastica qualità; quegli stessi attributi sopra notati che non ben si confanno con questa qualità, ne escludono positivamente l'effetto. Finalmente né la spedizione della bolla che lo stesso fondatore richiese alla curia per l'investitura del di lui figlio Don Leonardo: né le altre simili spedizioni di tempo per gli cappellani successivi, possano formare ostacolo alcuno; mentre dalla polizia del regno in queste materie poggiata a più reali decreti son ritenute come atti abusivi ed attentati del potere ecclesiastico. Per le quali considerazioni è lecito di ritenere la cappellania di pretta natura laicale, o sia un semplice legato pio: una limosina.

2) I legatari chi sono? Le due figlie del fondatore, Antonia primo genita: e Caterina, secondogenita; ed i loro discendenti; ed è perciò lineale il beneficio. Vi è inoltre ammesso un diritto di patronato: ma impropriamente così detto; poichè consistendo esso nella facoltà di nominare, e presentare all'autorità ecclesiastica che ha diritto di conferir il beneficio la persona idonea a ricicarne la collazione, manca l'uso di tal facoltà nei benefici laicali, ne i quali non si dipende da autorità alcuna per la collazione. Si chiami però diritto di patronato comunque si voglia e parliamone in riflesso nella sua competenza per la disposizione del fondatore. Desso si distingue in attivo e passivo. Il primo consiste in nominare: il secondo nell'esser nominato. Se le espressioni del fondatore su questo punto fossero state assolute; in parlando di preferenza della linea della primogenita si sarebbe potuto dir, e sostenere, che in mancanza di esercizio di tal diritto nella prima linea, subentrasse la seconda ad esercitarlo, e sussisterebbe la preferenza; ma quando vi sta attaccata una condizione che, secondo i casi che si fanno, richiama ancora la seconda, la preferenza scompare, o si riduce a ben poca cosa.

1° Caso. Esistenza di sacerdote nella prima linea. Questo sia necessariamente l'abate; che nell'usuale linguaggio chiamerebbesi artato. Ecco il padronato passivo semplicemente, e qui si traccia una specie di preferenza. Sul patronato attivo però, cioè, se la nomina debba farsi soltanto dalla prima linea o cumulativamente da ambedue, *nulhum verbum*.

2° Caso. Esistenze di sacerdoti sia nell'una che nell'altra linea. Si faccia distribuzione del peso di messe a metà per ciascheduno; ed eccoli trattati passivamente senza preferenza. Silenzio all'attivo.

3° Caso. Inesistenza dei sacerdoti nell'una e nell'altra linea. Entrambi facciano la nomina così cessa ogni preferenza sull'attivo stesso. E vedendosi cessata anche quando si parla dell'amministrazione dei beni da portarsi da un procuratore destinato da tutte e due le linee sembra potersi concludere che tranne quella sola preferenza del primo caso, in tutto il resto siano eguali. Sarebbero da esplorarsi le previste dei cappellani di tempo in tempo avvenute nelle quali trovandosi, che ambedue le linee siano concorse alle nomine, l'osservanza che è la migliore interprete delle cose, servirebbe per confermarsi nell'aspetto in cui ora

la cappellania si riguarda, che non fa riputare tanto strano la pretesione del Signor Mancini, non tanto per la legge, e decreti che invasa, quando pel decreto dei 20 luglio 1818, con cui l'abolizione dei patronati operatori coi decreti emanati nel decennio fu rievocato; e riposti i medesimi nell'antico stato. Per cui, se l'antico stato dà diritto alle due linee, non è lecito di contrastarlo. In quanto poi riguarda il concordato attivo colla S. Sede, nemmeno in questo si può trovare alcun impedimento, giacché tutto quello che in esso si conviene per i beni di chiesa, abbraccia unicamente i beni di ecclesiastiche istituzioni, e di natura propriamente tali; e nulla pregiudica, ed innova sulle cappellanie d'indole laicale, come si è dimostrato esser quelle di cui si tratta.

L'unico ostacolo che si mostra insuperabile è quello di essersi all'abate attuale conferita la cappellania a titolo di sacro patrimonio. A questa largizione non possono affatto i compatroni contraddire dato che è piaciuto loro di farla. Sarà però sempre un ostacolo temporaneo, poiché alla morte del cappellano va a spirare; ed allora rientrano essi nel libero esercizio di tutti i loro diritti: potranno goder dei beni divisa-mente, egualmente e che dovranno sopportare la rispettiva metà dei pesi delle messe, della festa, e del mantenimento che occorresse del sacro altare; e sacre suppellettili.

Però niente impedirebbe che, piacendo a qualcuna delle parti sin da ora di procedere ad una discussione, che marcasse la rispettiva appartenenza dei fondi, non vi si troverebbe complicità alcuna a poterlo fare, poiché, tranne la entrata al godimento dei frutti che deve restare a beneficio del cappellano per tutta la sua vita, tutti gli altri effetti della divisione sarebbero al certo da potersi anche anticipatamente stabilire.

V — A titolo esplicativo sottoponiamo al lettore l'albero genealogico della discendenza del fu Amico Marucci e due lettere, relative alla Cappellania in argomento, inviate al vescovo di Trivento (19), rispettivamente nel 1838 e nel 1858.

AMICO MARUCCI - CATERINA MORELLI

Antonia 1° genita	Leonardo 1° Abbate	Caterina 2° genita
Domenico 2° Abbate (1709-1724)		
Pasquale 4° Abbate (1758-1824)		Giuseppe 3° Abbate
Antonio 5° Abbate (1837- ?)		(1724-1758)
		Basilio 6° Abbate

Castel di Sangro 15 ottobre 1838

Ill.mo e Rev.mo Signore

di riscontro al di Lei venerato foglio direttomi in data di oggi, mi dò l'onore rassegnarLe:

Che corrono gli anni 59 di mio domicilio e dimora nella città di Aquila per esercizio di mia professione medica e di impieghi scientifici.

Che sino al 31 gennaio 1824, giorno della morte del mio germano Pasquale, ultimo abate del beneficio ossia Cappellania laicale sotto il titolo Madonna dé sette dolori, di diritto patronato di mia famiglia quale discendente della primogenita di Amico Marucci fondatore di tale Cappellania, partecipante l'altra del Sig. Mancini discendente della secondo genita del detto Sig. Marucci, tutto il certo riguardante qualunque ramo della Cappellania stessa, fu adempiuto dal cennato fu Abate Pasquale.

Che da febbraio detto anno 1824 a tutto il 1836, attesa la vacanza dell'abate ossia cappellano per mancanza di sacerdote nelle due famiglie, onde fosse la mente e la volontà adempiuta del fondatore, mi sono incaricato di far eseguire la celebrazione delle messe cinque la settimana, e della festività della Santissima Vergine Addolorata, con aver supplito alla deficienza di introito a causa della morosità dei debitori nella somma ducati centoventi circa in totale.

Che essendo stato nel 1837 nominato Abate ossia Cappellano Don Antonio Liberatore ed immesso nel possesso del riferito beneficio ossia Cappellania dietro la corrispondente bolla speditagli dalla Vescovile Curia Diocesana, non più mi sono ingerito, né lo poteva, di cosa alcuna.

Che tutte le carte incominciando dalla fondazione seguita nel 1678, dalla nomina e spedizione di bolla e possesso in detto anno del primo Abate Don Lionardo Marucci, figlio del fondatore, e quindi delle altre de' successori Abati ossia Cappellani, fino all'attuale mentovato Don Antonio, sono originalmente nella stessa Curia Vescovile Diocesana in unione dell'originale «breve» Pontificio e Regio Esequatur per la definitiva recolarizzazione dello stesso Don Antonio ch'era frate agostiniano, che quali in conseguenza potranno tutte nella medesima riscontrarsi ed osservarsi.

Tanto e non altro posso in adempimento de' di Lei venerati ordini.

Suo dev.mo Servo Obb.mo
Giuseppe Liberatore

Eccellenza Reverendissima,

Raffaele Liberatore chierico novizio di Castel di Sangro, sin dal mese di dicembre 1857 venne nominato Cappellano del Beneficio di ius patronato di sua famiglia sotto il titolo della S.S.ma Vergine Addolorata.

L'Eccellenza Vostra fece affiggere l'editto all'uopo, e nel decorso di dieci giorni non si ebbe reclamo in contrario essendo egli il solo nel ramo Liberatore.

Sin a quest'ora si è stato sempre nell'aspettativa e nella speranza di averne l'analoga Bolla dall'Eccellenza Vostra e desidera ancora con tal mezzo di potersi recare nel seminario a fare i suoi studi.

E perché si vede deluso nell'aspettativa, così ne supplica la di Lei bontà, pregandola a decidere sul conferimento del sopra venerato Beneficio. Con tal mezzo il proprietario Cappellano potrebbe vantaggiare gli affitti de' fondi del Beneficio, rivendicare quelli alienati, le di cui cause trovansi sospese ad istanza dell'ingiusti pretensori che ne hanno benan-

che impedito l'esazioni delle rendite, profittando della mancanza del Cappellano titolare.

Tanto si aspetta a grazia speciale, e baciando Le la sacra mano, Le chiede la Santa Benedizione.

Raffaele Liberatore

Castel di Sangro 8 dicembre 1858

A tale lettera trovasi apposto in calce, con altra calligrafia, quanto segue.

Alla nomina dell'oratore vi furono di fatto le opposizioni prodotte in Curia. Chepperò destini persona che per lui assista in questa Curia; anticipi parte delle spese occorrevoli, e quindi a di lui istanza si metterà in regola un giudizio formale.

Trivento 22 dicembre 1858

Firma illegibile

VI — *Ed ecco, infine, l'istanza conseguente al giudizio intrapreso nel 1860 dal Sig. Raffaele Liberatore, e relativa alla richiesta di svincolo dei beni della Cappellania e la comunicazione, da parte dell'Ufficio del Registro di Castel di Sangro al Sindaco del Comune dell'Aquila, sulla definizione della causa in merito allo svincolo richiesto.*

ALL'ILL.MO SIG. INTENDENTE DI FINANZA IN AQUILA.

Raffaele Liberatore, maestro elementare residente in questa città, espone alla S.V. Ill. ma quanto segue.

Trovasi costituito in Castel di Sangro, patria di esso esponente, un beneficio semplice o cappellania laicale sotto il titolo della Vergine dei Sette Dolori.

Tale Cappellania è di patronato attivo e passivo della famiglia Liberatore e propriamente della linea discendente dal fu Don Crisante Liberatore, e del beneficio in parola vuolsi riconoscere senza dubbio investito esso esponente, il quale giustificò tale sua qualità con documenti già esibiti a codesta Amministrazione.

Dopo il Decreto 17 febbraio 1861 procedettesi dall'abolita Cassa Ecclesiastica alla presa di possesso dei beni della dotazione, e lo esponente iniziò le sue pratiche onde far riconoscere il di lui diritto allo svincolo e rilascio dei beni. Dopo un lungo e dispendioso procedimento nulla poté conseguirsi, poiché il Ricevitore del Registro di Castel di Sangro anziché prendere in considerazione la domanda di svincolo, pretese il rilascio effettivo ed il possesso materiale dei beni, i quali vennero singolarmente descritti nell'avviso del 6 maggio 1881. A ciò aderì lo esponente, malgrado non vi fosse tenuto, nello scopo di agevolare la liquidazione della tassa e la liberazione dei cespiti da ogni gravame. Venne però deluso in tale sua giusta aspettativa perché dal 1881, si prolungò la pratica fino al 1881, ed in tale intervallo fu pure sperimentato un giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona perché l'Amministrazione si

decidesse una buona volta a consentire lo svincolo. Finalmente dopo molti andirivieni e dopo il disagio procurato allo scrivente con un viaggio da Aquila (ove era ed è insegnante) a Castel di Sangro, fu stipulato l'atto di svincolo e pagata la corrispondente quota di tassa.

Attendeesi dopo ciò, naturalmente, il possesso dei beni col conto dei frutti; ma invece da una parte l'esponente videsi notificato un atto di protesta 20 aprile 1887, ad istanza di certo Luigi Mancini ed altri e videsi comunicata una nota dell'Amministrazione del Fondo pel Culto 1° agosto 1887 con cui si manifestava che l'Amministrazione istessa rifiutava l'approvazione del contratto e l'autorizzazione al rilascio dei beni fino a quando non fosse definita ogni vertenza fra lo scrivente, il Mancini e gli altri. Lo esponente non poté non rilevare alla sua volta in tale riscontro la soverchia facilità con cui erasi emessa la deliberazione di sospensione e si augurò (ma invano) che la stessa fosse revocata al seguito di un suo reclamo.

Lo scrivente torna a far osservare: a) che fu scopo del legislatore di veder tornati i beni delle cappellanie laicali ai patroni di queste del momento della soppressione degli enti, salva la continuazione dell'usufrutto agli investiti in caso di benefici pieni. Ciò risulta dal Decreto 17 febbraio 1861 e dalla legge 3 luglio 1870 in cui all'art. 2 si legge che i patroni possano ottenere anche immediatamente il possesso assicurando previamente agl'investiti un assegnamento corrispondente alla rendita netta; b) che d'altronde in tema di svincolo la Amministrazione non ha altro diritto tranne quello di esaminare se a colui che propone la revindica completa il patronato ed accertato ciò liquidare la tassa dovuta e rilasciare i beni. Nulla alla medesima interessa né può interessare se il revindicante sia il solo avente diritto poiché ciò riflette i rapporti dei pretendenti allo svincolo ed ai quali l'Amministrazione è e deve mantenersi straniera — così fu deciso dal Tribunale di Sulmona con la sentenza 28 dicembre 1885 nella causa tra l'esponente e l'Amministrazione, e lo stesso principio era stato già riconfermato dalla Cassazione di Roma con arresto 13 febbraio 1888 (*Annuali di giurisprudenza* vol. 1°, parte 1ª, pagina 135); c) e che il diritto dello esponente allo svincolo fu formalmente riconosciuto, l'istrumento fu stipulato e la tassa venne pagata, onde torna ancora più incomprensibile dopo tale serie di fatti la postuma posizione.

Non potendo però più lo scrivente veder prolungato un tale stato di cose, nel riserbarsi di far valere anche in contraddizione dei Mancini od altri i suoi diritti di patronato che respingono le strane e tardive pretese avversarie, rivolge formale istanza perché attualmente siagli rilasciato il possesso dei beni almeno nella sua qualità d'investito della cappellania, e porta augurio che tale sua domanda sia per essere secondata senza mestieri di ricorso a vie giudiziarie.

Firmato: Raffaele Liberatore

Aquila 18 Aprile 1889.

Castel di Sangro 14 Settembre 1889

L'Onorevole Intendenza di Finanza in Aquila con nota 30 decorso luglio n. 22525 scrive:

4314

Per norma del Sig. Ricevitore e per l'analoga partecipazione agli interessati si trascrivono qui appresso le deliberazioni prese dall'Amm.ne del Fondo per il Culto con suo foglio 25 corrente n. 39392 in odine alla vertenza contrindicata:

« Quest'Amministrazione in vista del parere favorevole dato dalla R. Avv. Generale Erariale e col dispaccio 26 giugno pp. n. 7790 ha deciso di accogliere la domanda del Sig. Raffaele Liberatore e di dar corso all'atto di svincolo 23 marzo 1887.

Mentre vado quindi a predisporre il Decreto di approvazione, e dismissione, restituisco alla S.V. gli uniti documenti con preghiera di partecipare ai compatroni Sigg.ri Mancini e Consorti le determinazioni prese da questo Centrale Ufficio facendo loro rilevare che lo svincolo è stato legalmente stipolato in confronto del Liberatore Raffaele, come quello che ha sul beneficio un incontestato diritto di patronato, che l'atto di diffida 20 aprile 1887 è stato intimato circa un mese dopo la stipulazione dell'atto di svincolo: che in quest'atto sono state fatte, salvo le ragioni di terzi, e che quindi se credono aver diritti sulla dote di questo beneficio devono sperimentarli in confronto del patrono che ha svincolato.

Farà eziandio loro presente che lo svincolo effettuato in forza della legge 3 luglio 1870 è stato accordato dal Demanio in vista di inoppugnabili documenti, e non dal Fondo per il Culto il quale nei contratti della specie non è chiamato che a mettere puramente e semplicemente in esecuzione gli atti dopo aver constatato l'esistenza del diritto di patronato nello svincolante, e che è ormai massima assodata di costante giurisprudenza che nulla impedisce al demanio attestare la indivisibilità del patronato di concedere lo svincolo al patrono più diligente, salvo a coloro che credono di avere il diritto di compatronato di agire direttamente contro lo svincolante pel conseguimento di quanto può loro spettare.

Prego la S.V. Ill.ma di comunicare quanto sopra all'interessato Sig. Liberatore Raffaele insegnante elementare in codesta Città.

Firma illegibile
dell'Intendente di Finanza in Aquila

Gennaro Fiocca

NOTE

(1) « *Prebenda di Cappellano* » costituita con pubblico istrumento del 248-1678 dal N. H. Don Amico Marucci, da Castel di Sangro, coniuge di Donna Caterina Morelli da Roccaraso.

(2) Il territorio di cui si parla è compreso tra le Province di Campobasso (Alto Volturno) e l'Aquila (Alto Sangro) ad una altitudine che va dai 600 ai 1736 metri s.l.m. Da altri documenti, anche più remoti di quelli in considerazione, si rileva che in tale territorio, pur in prevalente zona montana, erano prospere, oltre le colture foraggere, le colture cerealicole (grano, orzo e granturco) e le leguminose da granella e le patate; non escluse, in alcune zone della Provincia di Campobasso, la vite e fruttiferi vari, ancora oggi, sempre più sporadicamente, esistenti.

Man mano, poi, il carattere generale della sua economia è andato trasformandosi prevalentemente in quello silvo-pastorale. Infatti oggi la pastorizia, anche se in declino per quanto riguarda la trasumanza degli ovini, costituisce il maggior cespite di entrata della popolazione per gli allevamenti da essa esercitati.

Circa il declino della trasumanza degli ovini, valga l'esempio di comuni della zona che, insieme, nel 1909, occupando 1871 persone, contavano 143 mila capi, contro un terzo degli ovini e 66 persone del 1957 (ARPEA M. - Nord e Sud - n. 44 - Luglio 1958).

(3) E' da notare che attualmente il contratto di fitto è bandito dalla zona, salvo pochi casi di pascoli e prati-pascoli per i quali il canone ricavato è poco più di quello occorrente per il pagamento delle relative imposte.

(4) Misura locale - pari ad are 25 il tomolo.

(5) Querce.

(6) Una salma di mosto equivale a litri 100.

(7) Un tomolo di grano equivale a circa Kg. 48.

(8) Forlì del Sannio prov. di Campobasso.

(9) Fiume che attraversa Castel di Sangro ed in cui affluisce al fiume Sangro.

(10) Località di Castel di Sangro (L'Aquila).

(11) Pescocostanzo (L'Aquila).

(12) Frazione di Rionero Sannitico (Campobasso).

(13) Rocchetta al Volturno (Campobasso).

(14) Castel S. Vincenzo al Volturno (Campobasso).

(15) Dall'albero genealogico ricostruito è risultato che Antonia andò sposa a Donato Liberatore (da cui discesero il 2° il 4° ed il 5° abate, rispettivamente Domenico, Pasquale e Antonio) e Caterina andò sposa a Nicola Mancini (da cui discesero il 3° e il 6° abate - rispettivamente Giuseppe e Basilio).

(16) Soccida.

(17) Pari a ha 3.

(18) Pari a circa L. 400.000 di oggi. Si noti che all'atto della costituzione della Cappellania, il reddito annuo percepito per lo stesso prato era di ducati 6 e che, attualmente, il canone percepito nel comune di Castel di Sangro per ogni tomolo di prato è di L. 10-20.000 all'anno.

(19) Diocesi da cui dipendono ancora i Comuni dell'Alto Sangro.